



# CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852

[comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it) sito web [www.comune.montalbano.mt.it](http://www.comune.montalbano.mt.it)



Trasmettere a:

Segreteria

Ragioneria

Aff. Legali

\_\_\_\_\_

## AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

### DETERMINAZIONE

Reg. Gen. di Segr. N.2 del 12/01/2021	Reg. Area n. 04 del <u>11.01.2021</u>
<b>OGGETTO</b>	CAUSA BANCA FARMAFACTORING/COMUNE DI MONTALBANO JONICO Affidamento incarico legale ed impegno di spesa per liquidazione competenze professionali all'avv. Vito Agresti.

### IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

#### PREMESSO che:

- la BANCA FARMAFACTORING S.p.A , a mezzo dell'avv. Monica Fazio, in data 19.08.2020 notificava a questo ente atto di citazione acquisito agli atti dell'ente in pari data con prot. n. 10962, con il quale Il comune di Montalbano Jonico veniva citato in giudizio avanti al Tribunale di Matera per il pagamento di somme attinenti sorte capitale ed interessi per tardato pagamento di fatture, oggetto di cessione di credito da parte di Eni Spa e Teknoservice srl a favore della banca Farmafactoring per un totale di € 20.000,00 circa;
- con delibera di G.C. n.152 del 24.12.2020 si stabiliva:
- di costituirsi nel giudizio instaurato avanti al Tribunale di Matera da parte della banca Farmafactoring con atto di citazione sopra specificato;
- di incaricare il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico di assistenza legale, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10.03.2014 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;

**RILEVATA**, pertanto, la necessità di procedere alla scelta del legale cui conferire il patrocinio legale nella controversia in questione;

**DATO ATTO** che:

il Comune di Montalbano Jonico dispone di un l'elenco di avvocati cui affidare gli incarichi di patrocinio legale secondo le linee guide ANAC;

- alla posizione n.2 del detto elenco risulta inserito per il settore civile l'avv. Vito Agresti per cui con nota del 28.12.2020 prot. n.17927 lo scrivente responsabile richiedeva al detto legale la disponibilità ad accettare l'incarico in questione;

- con nota dello 07.010.2021, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot. n.234, l'avv. Vito Agresti comunicava la sua disponibilità ad accettare l'incarico per un compenso pari ad € 2.417,50 (50% dei medi tariffari in vigore), oltre rimborso forfettario, iva e cap per un totale di € 3.527,43 oltre € 636,09 per spese di cancelleria , unitamente trasmetteva certificazione di regolarità contributiva ;

**RITENUTO** procedere alla nomina dell'Avv. Vito Agresti quale avvocato del Comune nella procedura di cui sopra, all'approvazione dello schema di convenzione disciplinante le condizioni dello svolgimento dell'incarico, nonché all'assunzione dell'impegno di spesa;

**DATO ATTO**, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267 recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* ed esaminati in particolare:

- L'art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- L'art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- L'art.151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

-l'art.106, co. 3-bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020 n.34 che tra l'altro prevede che "...Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

-l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: "ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

**RILEVATO** che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.14bis del d.lgs.267/2000;

## **DETERMINA**

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

1) **Di** prendere atto della delibera di G.C.n.152 del 24.12.2020 con la quale si stabiliva di costituirsi nel giudizio instaurato avanti al Tribunale di Matera dalla BANCA FARMAFACTORING S.p.A con atto notificato in data 19.08.2020 , acquisito al protocollo in pari data al n. 10962;

2) **Di** affidare l'incarico di rappresentare e difendere il comune nel giudizio sopra indicato all'Avvocato Vito Agresti, con studio in Matera, utilmente collocato nell'elenco comunale degli avvocati alla posizione n.2;

**3) Di approvare lo schema di disciplinare di incarico che stabilisce le condizioni di svolgimento dell'incarico con il prefato Avvocato, predisposto per lo scopo dallo scrivente Ufficio, il quale viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;**

**4) Di impegnare la somma di € 4.163,52 di cui € 3.527,43 per il pagamento degli onorari al suddetto legale ed € 636,09 per spese di cancelleria (contributo unificato, bolli ecc.) con imputazione al cap.124 del bilancio corrente esercizio provvisorio;**

**5) Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA e  
SOCIO\_CULTURALE  
F.to Dr. Vincenzo Pierro**

**P.I.  
f.to M.T.T.**



## COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

### CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI PER L'INCARICO LEGALE

Il Comune di Montalbano Jonico (di seguito: Comune), in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa Dr. Vincenzo Pierro, nato a Policoro il 04.05.1984 domiciliato per ragioni di carica presso il Comune stesso, con sede in Montalbano Jonico alla viale Sacro Cuore di Gesù, (cod. fisc.81001250778) a quanto infra autorizzato in forza delle deliberazioni di G.C. n.152 del 24.12. 2020,

e

L'avvocato Vito AGRESTI del foro di Matera (C.F: GRSVTI68A15F052L ) con studio in Matera via Lucana n.122 ;

#### PREMESSO

-che con delibera di G.C. n. 152 del 24.12.2020 si stabiliva:

- Di costituirsi nel giudizio instaurato avanti al Tribunale di Matera da parte della banca Farmafactoring con atto di citazione notificato a mezzo dell'avv. Monica Fazio in data 19.08.2020 ed acquisito agli atti dell'ente in pari data con prot.n. 10962;

- Di incaricare il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.37 dell'8.3.2018 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;

-che pertanto, con determina area amministrativa n. (R.G. /20) del , si nominava difensore di fiducia dell'Ente nella procedura in parola l'Avvocato Vito Agresti del foro di Matera e si approvava lo schema di convenzione disciplinante le condizioni di svolgimento dell'incarico;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce l'incarico, da intendersi quale contratto d'opera professionale, di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, compresa anche l'eventuale predisposizione d'atti di transazione della vertenza, la cui facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, restando obbligo del legale incaricato di prospettare le soluzioni in forma scritta della controversia più favorevoli all'Amministrazione, all'avv. Vito Agresti, che accetta impegnandosi a prestare la propria opera in piena autonomia secondo la necessaria diligenza e competenza secondo le seguenti modalità e condizioni.

1) L'avvocato nell'accettare dichiara di non essere in situazione di conflitto d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la

controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato ai sensi delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

- 2) A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche d'una sola delle predette prescrizioni, è in facoltà del Comune risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Cod. Civ.
- 3) Il legale s'impegna, nel determinare gli onorari spettanti, ad applicare quale compenso la somma di € 3.527,43 , compresi rimborso forfetario, iva e cpa (nelle percentuali dovute) così come comunicato con nota dello 07.01.2021, acquisita al protocollo dell'ente in pari data al nr.234;
- 4) Per il sostegno delle spese di causa il Comune corrisponderà al legale incaricato, in seguito alla stipula del presente contratto, acconti se richiesti. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati, se dovuti, a I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.
- 5) Il legale s'impegna, altresì, a tenere informato per iscritto costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo se necessario, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.  
Qualora sia richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.  
Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale salvo il rimborso delle eventuali spese documentate.  
Il legale s'impegna a far conoscere per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito di tutti provvedimenti giurisdizionali in quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
- 6) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga a comunicare periodicamente le prestazioni professionali effettuate, con relativa spesa.
- 7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Responsabile dell'ufficio o di altra unità operativa dell'Ente cui eventualmente risulterà competente della vertenza.
- 8) Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza d'un avvocato domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

- 9) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.
- 10) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
- 11) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
- 12) Il professionista si obbliga, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n.62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
- 13) Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del D.Lgs:n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo professionista, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- 14) Il professionista con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati ( RGPD - UE-2016/679), viene nominato "Responsabile del trattamento" dei seguenti dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati dall'amministrazione comunale in riferimento all'incarico in questione.  
Il professionista nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.  
(Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche)  
L'amministrazione comunale raccomanda in particolare al professionista l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di risoluzione del presente contratto.  
L'amministrazione comunale rimane "proprietaria" dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in virtù dell'incarico, modificati o integrati e al termine del contratto gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dal fornitore.
- 15) La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
- 16) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle relative tariffe professionali.

17) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

18) L'avvocato dichiara che le attività legate all'esercizio della professione sono coperte da Polizza ICNF000001.034345 della Compagnia Assicurativa AIG.

19) La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

**Montalbano Jonico , addì \_\_\_\_\_**

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il professionista dichiara di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Esprime parere:

**Favorevole**

Data **11/01/2021**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
E SOCIO-CULTURALE  
f.to Dr.Vincenzo Pierro

---

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

**Favorevole**

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

**Bilancio 2021 - Cap. /art.124- imp. 3/21 - € 4.163,52**

### Per le liquidazioni di spesa:

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, e dell'art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, fiscale ed amministrativa

Data:12/01/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA f.f.  
f.to Dr. Antonio Tripaldi

---

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal

12/01/2021 Cron. N. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Dalla residenza comunale, 12/01/2021



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
ALBO PRETORIO INFORMATICO  
F.TO (Maurizio BARLETTA)